

STATUTO

“Associazione Sportiva Dilettantistica Progetto Danza Prato”

ART. 1

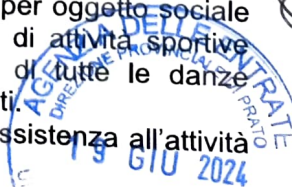
(Denominazione, durata sociale, durata e sede)

1. L'Associazione, denominata “**Associazione Sportiva Dilettantistica Progetto Danza Prato**”, è costituita nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia.
2. L'associazione ha durata illimitata e ha sede legale in Prato (PO) Viale Marconi 36.
3. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione potrà fare uso della denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” e del relativo acronimo di “ASD” nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.
5. L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti dei vari Enti di Promozione Sportiva alle quali l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi dell'Ente di Promozione Sportiva affiliante, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

ART. 2

(Finalità e Attività)

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
3. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:
 - a. sviluppare e incentivare la pratica sportiva in ambito dilettantistico e l'arte della danza in ogni sua forma, promuovere sani stili di vita, realizzando iniziative e attività fisico-sportive con finalità ricreative, didattiche, formative e culturali, in Italia e all'estero, che prevedano anche l'utilizzo e la sperimentazione di altri linguaggi espressivi quali la musica, la pittura, ecc, anche in collaborazione con altre organizzazioni e associazioni, avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente anche alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per una adeguata programmazione sportiva dilettantistica, culturale e ricreativa sul territorio.
4. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione ha per oggetto sociale l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline coreutiche di tutte le danze sportive e delle ginnastiche finalizzate alla salute e al fitness aperte a tutti.
 - a. , ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.



- 
- 
- 
- 
- 
5. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
6. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

ART. 3 (Ammissione)

- 
- 
1. Assumono la qualità di associati le persone fisiche che condividono le finalità istituzionali dell'Associazione e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo presentata su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, che siano coerenti con le finalità perseguite e le attività principali svolte, è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
4. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il versamento annuale della quota associativa, il diritto di recesso o il decesso.
6. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii..
2. In particolare, agli associati è riconosciuto il diritto di
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.13;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili;
3. Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per mancato versamento della quota associativa annuale, morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 6 **(Gli organi associativi)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo.

ART. 7 **(L'assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati dell'associazione, che siano iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea è inviato a mezzo, e-mail e/o messaggio sul gruppo social tramite recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
6. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche con modalità telematiche, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. Spetta, in particolare, all'Assemblea:
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare il rendiconto economico-finanziario;
 - eleggere i componenti degli organi associativi;
 - eleggere, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sull'esclusione degli associati;

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 8

(Assemblea ordinaria e straordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
4. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9

(Tesserati)

1. I Tesserati sono persone fisiche, anche non associate (nel qual caso non dispongono di diritto di voto per i fini sociali) che espletano la propria attività all'interno della associazione ed in quanto militanti per la medesima, sono alla stessa vincolati per il mero svolgimento dell'attività sportiva dante causa, nel/la solo periodo sportivo/stagione/i sportiva/e di riferimento, corrispondente alla durata del vincolo, attraverso un apposito riconoscimento della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente di Promozione Sportiva cui la associazione sportiva dilettantistica sia affiliata.
2. L'associazione, in ottemperanza a norme cogenti, anche della Federazione o degli Enti di Promozione Sportiva, di cui trattasi, cui deliberi di affiliarsi, deve garantire ed effettivamente rendere disponibili ai propri tesserati, nel rispetto della normativa che presidia la sicurezza e l'integrità dei praticanti nonché la dignità dei medesimi, attrezzature a norma, per l'esercizio dello sport/attività praticato/a di cui all'articolo 2 del presente Statuto, con la stessa disciplina prevista per i propri soci.
3. L'Associazione, compatibilmente con le proprie dotazioni e/o disponibilità strumentali /impiantistiche, garantisce, con le stesse modalità e condizioni afferenti i propri tesserati o soci, lo svolgimento della/e attività istituzionale/i statutaria/e di cui all'articolo 2 del presente Statuto a tutti i tesserati della Federazione o degli Enti di Promozione Sportiva cui essa stessa sia affiliata.
4. I tesserati di altre Entità sportive dilettantistiche parimenti aderenti, nel medesimo anno/stagione d'esercizio, alla Federazione o ad Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione stessa sia affiliata, in analogia con i soci e con i tesserati della medesima, dovranno contribuire alla copertura dei costi afferenti l'utilizzo (se ed in quanto) delle strutture sociali loro rese disponibili, attraverso corresponsioni funzionali all'ammortamento dei costi medesimi ed in quanto dotati di tale status/condizione, potranno partecipare anche ad attività sociali allestite dall'Associazione, comprese quelle perseguenti la formazione e la promozione delle discipline statutarie di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

ART. 10
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di tre (3) fino ad un massimo di sette (7) membri eletti dall'assemblea tra gli associati.
3. Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
5. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica e/o messaggio sul gruppo social almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nell'ipotesi in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con modalità telematiche, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione.
8. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
9. Spetta al Consiglio Direttivo:
 10. amministrare l'associazione e attuare le deliberazioni dell'assemblea,
 11. predisporre il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea,
 12. predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 13. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 14. curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 15. deliberare in ordine all'ammissione degli associati, accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati.
16. Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.
17. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36 del 2021 e ss.mm.ii., ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

ART. 11
(Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 **(Organo di controllo)**

1. Rientra nella facoltà dell'Assemblea nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
2. Spetta all'organo di controllo il controllo della contabilità e della gestione amministrativa.
3. In particolare, spetta all'organo di controllo:
 - vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. Può esercitare, al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'Assemblea, la revisione dei conti.
5. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 **(Libri sociali)**

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - e) il registro dei tesserati.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 14 **(Patrimonio e Risorse economiche)**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti dalle eventuali attività diverse da quelle principali;
- rimborsi da convenzioni.

ART. 15

(Rendiconto economico-finanziario)

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno. Ogni anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, l'Assemblea approva il rendiconto economico-finanziario che è predisposto dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 15

(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 16

(Lavoratori e Volontari)

1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
6. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

7. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
8. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
9. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
10. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

ART. 17

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Approvato e deliberato in data 29/5/2024

Alcanta
Paolo Perri
Luigi Perri
Beatrice Perri
Sara Sica
Eletta Gattai
Giovanna Basso.